



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 173 del 28 Aprile 2023

OGGETTO:

**Dissesto finanziario. Riscossione coattiva dei crediti comunali di competenza dell'O.S.L. - DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE**

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza della dott.ssa Stefania Bondini, ha adottato la presente deliberazione.

### Premesso:

- Che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- Che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- Che, con propria deliberazione della n. 38 del 30/11/2021 questo O.S.L., così come previsto dall'art. 52 del D. Lgs.15/12/1997 n. 446, ha manifestato l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva dei crediti comunali di propria competenza;

### Richiamate :

- la delibera n. 69 del 03/02/2022 avente ad oggetto "Dissesto finanziario. Affidamento alla Soc. Assist SPA servizio di supporto alla riscossione coattiva CIG: 9114253781;

- la delibera n. 159 del 17/03/2023 avente ad oggetto "Dissesto finanziario. Affidamento alla Soc. Assist SPA servizio di supporto alla riscossione coattiva. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)";

**Ritenuto** quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l'espletamento da parte del Comune dell'attività per la suddetta riscossione coattiva;

**Visti:**

- i costi aggiunti che il Comune dovrà sostenere per procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate utilizzando gli strumenti di riscossione, con la normativa ad oggi vigente, di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione;
- il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'Art.32 del D.L.185/2008 e s.m.i., che, sebbene con riferimento alla procedura di riscossione a mezzo "ruolo", prevede, quale principio di ordine generale, che gli oneri di riscossione e di esecuzione siano posti a carico del debitore;
- le Tabelle allegati A e B al Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000, di definizione delle tariffe relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione che, per equipollenza, le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che si avvalgono degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;
- L'art. 52 comma 5 lett. a) e ss. del D.Lgs. 446/1997.
- le modifiche normative in materia di riscossione delle entrate locali e di cui alla legge di bilancio n. 160/2019.

**Ritenuto pertanto**, al fine di mantenere equità di trattamento rispetto alle procedure adottate di riscossione coattiva e di considerare la copertura costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione coattiva dei crediti:

- di stabilire che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
  - o delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari
  - o dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:

0,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i primi 60 gg dalla notifica dell'atto di Accertamento Esecutivo o entro il termine per presentazione del ricorso avverso lo stesso.
--------	---

3,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure tra il 61° e il 120° gg dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro
6,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento DOPO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure DOPO 121 giorni dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 600 euro

di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate in tabella1:

tabella 1

<b>tipo spedizione</b>	<b>tariffe postali in vigore</b>
Lettera inviata con posta ordinaria	
Raccomandata A/R (busta / cartolina di ritorno - bianca)	
Notifica Atto Giudiziario Raccomandata AG	
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82 nonché secondo le altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative (es. messi, ...)	<b>€ 8,75</b>
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in Raccomandata in busta verde - AG	<b>€ 8,75</b>
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in raccomandata in busta bianca - AR	<b>€ 5,18</b>
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in posta ordinaria	<b>tariffe postali in vigore</b>

Eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente aggiornate

- di quantificare forfetariamente gli importi indicati in tabella 2), alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei seguenti documenti/atti:

tabella 2

<b>documenti/atti</b>	<b>Costo</b>
Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare)	€ 34,00
Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)	€ 34,00
Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)	ALL.A D.M. FIN. 21/11/00(*)
Avvisi di accertamento esecutivo	€ 0,00
Intimazione di pagamento – messa in mora –	€ 4,00
Ingiunzione fiscale per Tributi	€ 0,00
Ingiunzione fiscale per Sanzioni CDS	€ 20,00

Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione	€ 20,00
Avvisi in lettera ordinaria	€ 2,00
Solleciti di legge (disposti dalla Legge di stabilità 2013 n° 228 del 24/12/2012 o dalla Legge 160/2019) -	€ 0,00
Comunicazione di pre e post fermo	€ 3,00
Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG	€ 15,00
Piani rateali	€ 19,00

(\*) Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000.

- di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

tabella 3

<b>Visure immobiliari:</b>	<b>Costo</b>
Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	€ 120,00
Ogni formalità	€ 20,00
<b>Visure camerali:</b>	
Registro imprese: Ricerca anagrafica	€ 2,00
Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica	€ 21,00
Ricerche mirate: Persone fisiche → datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari Aziende → rapporti bancari, locazioni e/o cessioni	
Per importi del debito compresi tra 100,00 € e 200,00 €	€ 61,00
Per importi del debito compresi tra 200,01 € e 300,00 €	€ 86,00
Per importi del debito compresi tra 300,01 € e 400,00 €	€ 122,00
Per importi del debito compresi tra 400,01 € e 500,00 €	€ 159,00
Per importi del debito oltre 500,01 €	€ 196,00

**Visti:**

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267/00;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## DELIBERA

1. Di dare atto che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
  - delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari
  - dei rimborsi dei costi fissi per l'attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:
    - 0,00 % se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i primi 60 gg dalla notifica dell'atto di Accertamento Esecutivo o entro il termine per presentazione del ricorso avverso lo stesso
    - 3,00 % se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure tra il 61° e il 120° gg dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro
    - 6,00 % se il debitore effettuerà il pagamento DOPO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure DOPO 121 giorni dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 600 euro
2. Di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate nella precedente tabella1, con indicazione che eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato
3. Di quantificare forfetariamente gli importi indicati nella precedente tabella 2), alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del contribuente moroso per l'emissione e gestione dei suddetti documenti/atti
4. Di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 3) sopra riportata;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DI LIQUIDAZIONE**

F.to Giuseppe Corciarello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Stefania Bondini

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 22.03.2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16.05.2023 al 31.05.2023.

Addì 16.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Stefania Bondini\*

\* Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs  
12.02.1993, n. 39

---